



Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni

TITOLO 1 ***Principi Generali***

Art. 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il Comune di Cerignola, per Statuto, riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come risorsa attiva del proprio territorio comunale, come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale; favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene l'attività finalizzate a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
2. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo del volontariato e di promozione sociale.
3. Con il presente Regolamento, il Comune stabilisce i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di volontariato, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.

Art. 2

Albo Comunale delle Associazioni

1. E' istituito l'Albo Comunale (di seguito Albo) delle Associazioni, articolato nei seguenti ambiti di settore:
 - a) settore educativo e culturale
 - b) settore socio-assistenziale
 - c) settore sportivo
 - d) settore ambientale e protezione civile.
2. Gli ambiti di settore possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta dell'Assessore delegato alla materia.

Art. 3

Iscrizione all'Albo

1. Possono essere iscritte all'Albo le associazioni di promozione sociale e di volontariato (di seguito Associazioni), con un minimo di 7 iscritti, operanti, da almeno un anno, in uno o due ambiti di settore, di cui al comma 1 dell'art. 2, presentando la documentazione di cui al comma seguente.
2. La richiesta di iscrizione deve essere presentata alla Commissione per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Consiliare "Pari Opportunità - Valutazioni dei requisiti per l'iscrizione di associazioni, Organizzazioni di Volontariato ed Enti, all'Albo Comunale delle Associazioni" (di seguito Commissione) utilizzando il Modulo predisposto dal Settore competente, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto stipulati presso un notaio o copia della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente da cui si evinca:
 - l'assenza di lucro;
 - la finalità di utilità sociale delle attività;



- elenco dei soci dal quale si evinca che il numero degli stessi non è inferiore a sette, così come stabilito dal comma 1 del presente articolo;
 - la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi ed il principio del voto singolo;
 - la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione ed esclusione degli stessi;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale.
3. Le sezioni locali, espressioni autorizzate, di associazioni nazionali, regionali e provinciali devono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui la stessa risulti dichiarata.
4. Non possono essere iscritte all'Albo quelle Associazioni che non abbiano presentato o non abbiano completato, entro 30 giorni dalla richiesta, la documentazione prevista al comma 2 del presente articolo.
5. L'iscrizione è disposta dal presidente del Consiglio Comunale su proposta della Commissione competente.

Art. 4

Revisione dell'Albo e cancellazione dall'Albo

1. L'Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività.
2. Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all'Albo, entro il 31 Ottobre di ogni anno, devono trasmettere alla Commissione:
- a) Una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) Rendiconto di eventuali contributi ricevuti, debitamente documentati;
 - c) Una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti, oppure che nessuna variazione è intervenuta;
 - d) un programma delle iniziative che si intende realizzare nell'anno successivo.
3. Nel caso in cui l'Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, la Commissione, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, propone la cancellazione dall'Albo da effettuarsi a mezzo provvedimento del Presidente del Consiglio, valutate la contro deduzione della parte interessata.
4. La cancellazione dall'Albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante delle Associazioni.

TITOLO II ***PARTECIPAZIONE***

Art. 5

Collaborazione e Partecipazione

1. Le Associazioni, all'atto della domanda di iscrizione all'Albo, manifestano la volontà di collaborare con l'Ente Comune nella presa in carico e risoluzione di problematiche afferenti al proprio settore d'intervento, così come stabilito dalla normativa vigente.
2. Le organizzazioni iscritte all'Albo possono:



- a) partecipare alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) proporre al Comune, ciascuna per il proprio settore, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse.

3. La partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi:
conferenza generale delle associazioni.
conferenze di ambito.

Art. 6

Conferenza Generale delle Associazioni

1. La Conferenza Generale delle Associazioni è costituita dal rappresentante legale, o suo delegato, di ogni Associazione iscritta all'Albo.
2. La convocazione della Conferenza può essere richiesta da 1/3 delle associazioni iscritte all'Albo.
3. La comunicazione di indizione della Conferenza deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data stabilita.

Art. 7

Conferenza di ambito

1. La Conferenza di Ambito è costituita dal rappresentante legale delle Associazioni iscritte nello stesso ambito o settore.
2. La convocazione della Conferenza può essere richiesta da 1/3 delle associazioni iscritte all'Albo.
3. La Conferenza di Ambito può partecipare alle commissioni consiliari per le materie pertinenti al settore senza diritto di voto.

TITOLO III

Sostegno e valorizzazione delle Associazioni

Art. 8

Convenzioni

1. Le attività delle Associazioni possono essere svolte:
 - a. in autonomia
 - b. in collaborazione con il Comune
 - c. con il patrocinio del Comune
 - d. in convenzione con il Comune.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte all'Albo Comunale per la gestione di attività verso terzi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 9

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

1. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) l'erogazione di contributi in denaro
 - b) fornitura di prestazioni e/o servizi
 - c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali.



2. la concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite nei regolamenti comunali.

3. Possono accedere ad eventuali contributi finanziari comunali di cui al comma precedente lettera a) *solo* le Associazioni iscritte all'Albo per la realizzazione di progetti specifici di interesse comunale.

4. La domanda di contributo deve prevedere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività oggetto del finanziamento, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
- b) le risorse umane, aventi adeguata formazione specifica in caso si tratti di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a) nonché le loro condizioni di utilizzo;
- c) i benefici sociali dell'iniziativa;
- d) l'importo di spesa dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo;
- e) l'obbligo di inoltrare al Comune la rendicontazione dell'attività ed un bilancio consuntivo.

5. Il contributo in denaro concesso dal Comune non potrà superare l'80% della spesa complessiva sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

6. Per l'erogazione di eventuali contributi il Comune emetterà il pagamento del 50% della somma concessa ad avvio dell'attività e l'eventuale saldo a presentazione della rendicontazione dell'attività.

Art.10 Rendicontazione

1. Per l'erogazione del saldo del contributo l'Associazione deve presentare:

- una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.

2. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.

Art. 11 Fornitura di spazi e attrezzature

1. Il comune può concedere alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 3, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

Art. 12 Formazione, aggiornamento e qualificazione

Il Comune collabora alla formazione, all'aggiornamento e alla qualificazione degli operatori e degli associati, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 13 Norma finale e transitoria



1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

2. Le Associazioni già iscritte all'Albo Comunale secondo il vecchio regolamento, restano confermate fino al 31 ottobre 2011.
3. Le domande di iscrizione all'Albo pervenute che sono in attesa di essere esaminate, saranno valutate secondo quanto disposto dal presente regolamento.